



Comune di Padova

REGOLAMENTO
D'USO
DEL CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO
DI VOLTABAROZZO

— o o o —

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 23 febbraio 1998

Art. 1

Il Campo Sportivo Scolastico Comunale, realizzato in località Voltabarozzo, è gestito direttamente dal Comune di Padova, secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2

L'uso dell'impianto sportivo, ivi comprese le attrezzature tecniche, sportive e dei servizi annessi, è riservato con diritto di priorità, agli alunni delle scuole statali e non, per lo svolgimento dei programmi di atletica leggera per l'attività di avviamento alla pratica sportiva scolastica. Compatibilmente con le esigenze e le attività della Scuola è consentito l'uso dell'impianto e delle relative attrezzature, alle Società e Organizzazioni sportive, riconosciute dal C.O.N.I., per lo svolgimento dell'attività di atletica leggera o eventuali manifestazioni sportive agonistiche.

Art. 3

La direzione tecnica dell'impianto, quando questo verrà utilizzato dalla Scuola, sarà affidata ad un insegnante di educazione fisica designato dal Provveditorato agli Studi di Padova. Il direttore tecnico avrà, principalmente, il compito di coordinare tutte le attività sportive della Scuola (calendario orari, programma manifestazioni sportive scolastiche ecc.) e di trasmettere il relativo calendario d'uso del Campo al Comune in modo che questi possa concedere l'impianto anche alle Società sportive, così come previsto dal precedente art. 2.

Art. 4

Gli insegnanti preposti all'attività sportiva scolastica ed i dirigenti delle Società non potranno accedere al Campo in orario diverso da quello stabilito per la propria Scuola o Società. Qualora il Campo si renda impraticabile per motivi tecnici (lavori, sistemazione piste, ecc.) il Comune, a suo insindacabile giudizio (e, per sua autorizzazione, anche il custode), può far sospendere l'uso per le normali attività.

Art. 5

Per evitare al personale di custodia un aggravio di prestazioni che ecceda le loro competenze, le attività sportive scolastiche, gli allenamenti e le manifestazioni agonistiche in programma dovranno essere contenute nell'orario giornaliero di funzionamento del campo, che viene così stabilito:

PERIODO	ORARIO	
da maggio a settembre	8.00 - 13.00	15.00 - 19.30
nei mesi di ottobre, marzo, aprile	8.00 - 13.00	15.00 - 18.00
da novembre a febbraio	8.00 - 13.00	14.00 - 17.00

Art. 6

Le Scuole e le Società che usufruiranno dell'impianto sportivo, secondo i turni che verranno stabiliti, sono tenute a risarcire ogni eventuale danno o deficienza che comunque di verificasse all'immobile, agli impianti e cose mobili, sia per fatto diretto, sia per opera del proprio personale dipendente od incaricato, ovvero degli alunni o atleti frequentanti, salvo il deterioramento prodotto dal normale uso. Pertanto le scuole e le società dovranno assicurarsi che i propri atleti

in allenamento siano sempre e responsabilmente accompagnati rispettivamente da un insegnante e da un dirigente, al quale sia demandata la mansione di assicurare il buon comportamento civile e sportivo degli atleti stessi, di prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso, di far osservare scrupolosamente l'orario secondo il quale le scuole e le società interessate hanno avuto in uso il campo.

Non è consentito l'accesso agli impianti da parte di singoli atleti e fuori dell'orario stabilito.

Nell'eventualità che i dirigenti degli Enti, ammessi ad usare il campo nel rispettivo orario, ritenessero opportuno utilizzare l'accesso di pubblico nelle tribune, essi stessi provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno la responsabilità presso il Comune per i danni all'impianto, eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Specie nelle manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, le scuole e le società dovranno richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio d'ordine, come previsto per le pubbliche manifestazioni.

In ogni caso le responsabilità morali e materiali di cui sopra saranno sempre attribuite all'Ente organizzatore.

Art. 7

Non è ammesso l'uso del campo a scopo speculativo, quindi nessun prezzo d'ingresso può essere imposto nel caso sia consentito l'accesso del pubblico in tribuna e nel parterre.

La distribuzione e vendita di alimenti e bevande all'interno del campo sportivo, ivi compresa l'affissione di tabelle pubblicitarie commerciali e per qualsiasi altra forma di vendita e propaganda, dovranno sempre essere preventivamente richieste ed autorizzate dal Comune.

Art. 8

L'ingresso al campo per gli atleti, accompagnatori e dirigenti è stabilito al cancello nord (nei pressi dell'abitazione del custode), quello per l'eventuale pubblico ai cancelli che danno sulla via M. Attendolo (tribune). Per i velocipedi degli atleti, dirigenti e giudici della FIDAL in servizio, verrà usata l'apposita rastrelliera, posta nei pressi dell'abitazione del custode, mentre i motocicli e gli autoveicoli dovranno essere depositati e parcheggiati nello spazio antistante l'ingresso nord in corrispondenza del muro di cinta.

Art. 9

L'Amministrazione comunale ed il personale di custodia non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati negli spogliatoi. Gli insegnanti delle scuole ed i dirigenti delle società dovranno, pertanto, avere l'avvertenza di disciplinare e controllare il movimento negli spogliatoi, la chiusura degli stessi allorché ne sono usciti gli atleti e la consegna delle chiavi al custode.

Art. 10

Le scuole e le società, in occasione di allenamenti, di manifestazioni agonistiche e di gare in calendario, dovranno tener presente la necessità di assicurare il regolare impiego degli impianti tecnici, lo spostamento degli attrezzi, la rimozione e la messa in opera di ostacoli, tavoli, ombrelloni, scale, ecc. a mezzo di proprio personale di fiducia, autorizzato ad accedere nel recinto di gare.

Poiché le prestazioni predette non rientrano nella competenza del custode, è necessario astenersi dal richiedere allo stesso servizi che esulino dalle sue specifiche attribuzioni.

Art. 11

Il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comune ed il C.O.N.I. si riservano la facoltà di controllare in qualsiasi momento l'uso e la destinazione degli impianti in relazione all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 12

Il campo sportivo rimarrà chiuso, in linea di massima e salvo particolari esigenze, nelle seguenti festività annuali:

Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1 Maggio, Patrono della Città, Ferragosto, Tutti i Santi, Natale.

Art. 13

Il Direttore tecnico scolastico, i dirigenti delle società sportive ed il personale di custodia sono pregati di segnalare al Comune eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi, al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature e di ottenere il buon comportamento e la disciplina degli utenti del campo.